



PRIVILEGIARE GLI AFFIDI

La progettazione
intorno al caso “Famiglie a colori”

A cura di Chiara Francesconi
e Monica Raiteri

FrancoAngeli

TEMI DELLO SVILUPPO LOCALE
TEMI DELLO SVILUPPO LOCALE

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



Temi per lo sviluppo locale

Direttore: Everardo Minardi (Università degli Studi di Teramo).

Comitato scientifico: Leonardo Altieri (Università di Bologna); Fabrizio Antolini (Università di Teramo); Alfredo Agustoni (Università di Chieti); Nico Bortoletto (Università di Teramo); Davide Carbonai (Universidade Federal do Rio Grande do Sul); Emilio Chiodo (Università di Teramo); Folco Cimagalli (Lumsa, Roma); Roberto Cipriani (Università di RomaTre); Emilio Cocco (Università di Teramo); Cleto Corposanto (Università di Catanzaro); Simone D'Alessandro (Università di Chieti-Pescara - Hubruzzo Fondazione Industria Responsabile); Giovanni Delli Zotti (Università di Trieste); Rossella Di Federico (Università di Teramo); Gabriele Di Francesco (Università di Chieti); Maurizio Esposito (Università di Cassino); Silvia Fornari (Università di Perugia); Chiara Francesconi (Università di Macerata); Mauro Giardiello (Università di RomaTre); Daniela Grignoli (Università del Molise); Kostantinaikos Pantelis (Università del Peloponneso); Pierfranco Malizia (Lumsa, Roma); Antonio Mancini (Università del Molise); Mara Maretti (Università di Chieti); Alessandro Martelli (Università di Bologna); Stefano Martelli (Università di Bologna); Andrea Millefiorini (Seconda Università di Napoli); Anna Rosa Montani (Sapienza Università di Roma); Luca Mori (Università di Verona); Giuseppe Moro (Università di Bari); Donatella Padua (Università per Stranieri di Perugia); Mauro Palumbo (Università di Genova); Marcello Pedaci (Università di Teramo); Salvatore Rizza (Università di RomaTre); Rita Salvatore (Università di Teramo); Saša Božić (Università di Zara); Asterio Savelli (Università di Bologna); Alberto Tarozzi (Università del Molise); Inga Tomir Koludrovic ("Ivo Pilar" Institute, Split); Andrea Vargiu (Università di Sassari); Francesco Vespasiano (Università del Sannio); Paolo Zurla (Università di Bologna).

Comitato editoriale: Everardo Minardi (Università di Teramo); Nico Bortoletto (Università di Teramo); Emilio Cocco (Università di Teramo).

La collana *Temi per lo sviluppo locale* intende focalizzare i diversi aspetti dello sviluppo considerato nella sua caratterizzazione "locale", in relazione ai territori e alle comunità a cui fa riferimento. Lo sviluppo locale si presenta, infatti, come un processo che non si limita solo alla dimensione economica, ma comprende anche aspetti culturali, storici, ambientali e specificamente sociologici. In questa prospettiva lo sviluppo locale viene affrontato secondo una prospettiva propria delle *Social Sciences*, in cui diversi approcci disciplinari non si esauriscono in sé, ma si connettono con la natura pluridimensionale di un processo essenzialmente di cambiamento sociale. Il carattere di questa collana si definisce perciò nella trasformazione continua a cui sono sottoposti i luoghi della vita sociale, al tempo stesso volta al riconoscimento dei valori dell'ambiente e del territorio, alla costruzione sociale delle comunità, nella sua dimensione generativa e attraverso i diversi linguaggi simbolici, culturali, etnici da cui è caratterizzata.

Le due parole chiave su cui si stanno incentrando le politiche locali di sviluppo sono *innovazione* e *creatività*. Si tratta di termini che evocano, anche sotto il profilo teorico, una pluralità di contenuti e di accezioni; anzi per certi aspetti il loro impiego all'interno di teorie economiche e sociali è decisamente recente e quasi anomalo, essendo ben lontane dall'indicare contenuti univoci e empiricamente sempre individuabili. In alcuni tali parole chiave vengono usate singolarmente, senza stabilire alcun nesso tra loro; in altri si evidenziano le condizioni di contestualità dei processi che darebbero origine a risultati caratterizzati dall'innovazione e dalla creatività; in altri ancora si intravede una sorta di evoluzione tra l'una e l'altra, essendo la creatività una fase in cui un insieme di fattori renderebbe possibile il salto da una dimensione orizzontale di un agire innovativo a una verticale in cui si genera spontaneamente un agire di tipo creativo.

La collana, *peer-reviewed*, vuole essere appunto un'occasione di dialogo e di comunicazione attraverso cui evidenziare questi processi di cambiamento del sociale che, al di là di ogni altra considerazione, spesso sorpassano ogni ipotesi, anzi ogni formulazione previsionale delle scienze sociali.

PRIVILEGIARE GLI AFFIDI

La progettazione
intorno al caso “Famiglie a colori”

A cura di Chiara Francesconi
e Monica Raiteri

FrancoAngeli

In copertina: Ileana Milazzo, *Cupole e minareti* (tecnica mista su tela 100x50 cm, 2015; collezione privata).

Ileana Milazzo è un'artista palermitana (1960). Adopera prevalentemente la tecnica mista (acrilico, olio e collage) per creare scenari immaginari, atmosfere sospese e surreali che evocano il sogno e i fasti perduti di epoche lontane. L'artista, infatti, compone un caleidoscopio di forme e colori estrapolando dal loro contesto originario immagini di oggetti o scorci di paesaggi, facciate di chiese e palazzi e quant'altro catturi il suo occhio attento, rendendoli protagonisti di una nuova storia, narrata attraverso la loro studiata ricollocazione. La minuziosa ricerca degli elementi compositivi sta alla base della sua espressività colta ed elegante. Dotata di grande indagine interiore, crea un linguaggio che avvolge lo spettatore in un misterioso silenzio dal quale sorgono residui passati, come in una sorta di vissuto riemerso, dove tutto è solenne, altero e disarmante. Artista storicizzata nella Collezione Sgarbi.

L'opera riprodotta in copertina è stata esposta in occasione di varie Mostre Internazionali a Taormina, Roma, Parigi e Palermo e ha ricevuto numerosi premi: Premio Salvador Dalí, Premio Mazzullo e Premio Artista dell'anno 2015, conferito all'autrice.

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

1. Minori stranieri non accompagnati: come ricerca, metodologia e progettazione sociale mettono alla prova le tecniche giuridiche , di <i>Monica Raiteri</i>	pag. 7
1. L'affidamento familiare come misura di accoglienza diffusa: alcuni presupposti	» 7
2. Motivazioni e aspettative nei progetti migratori: le aspirazioni ad un "welfare" possibile	» 9
3. La vulnerabilità come attributo tra stereotipi e analisi dei bisogni	» 23
4. Lo spazio della progettazione sociale nella costruzione dell'effettività dei diritti	» 26
2. Dal progetto al metodo: raccontare le "famiglie a colori" , di <i>Chiara Francesconi</i>	» 34
1. Minori stranieri non accompagnati: il <i>frame</i> di riferimento	» 34
2. I principali tratti del percorso migratorio dei MSNA	» 38
3. Prospettare "Famiglie a colori": il progetto	» 42
4. Comprendere "Famiglie a colori": la ricerca esplorativa e la metodologia	» 48
3. Minori stranieri in affido: le diverse sfumature dell'interazione , di <i>Chiara Francesconi</i>	» 52
1. Premessa	» 52
2. Il progetto migratorio e il viaggio: quello che i servizi sociali non sempre fanno	» 54
3. Dalla promiscuità all'affettività: il valore aggiunto dell'affido rispetto alla comunità	» 57
4. Pluralità culturali e differenti capacità di apprendere la lingua	» 60
5. Progettare il futuro fra scuola e lavoro	» 63

6. Aspettative e desideri proiettati nel tempo	pag. 67
7. Le incertezze e la vulnerabilità nel cammino verso la maggiore età	» 69
4. Neomaggiorenni stranieri in cammino: l'analisi dei percorsi biografici , di <i>Carlotta Lanciotti</i>	» 72
1. Premessa	» 72
2. La traiettoria biografica di C.K.	» 76
3. La traiettoria biografica di S.I.	» 80
4. La traiettoria biografica di M.D.	» 83
5. Conclusioni	» 86
5. L'uso della valutazione nell'affidamento dei minori stranieri non accompagnati alle famiglie: una proposta per ridisegnare i progetti , di <i>Paolo Losa</i>	» 89
1. Premessa	» 89
2. L'oggettività della valutazione nella progettazione sociale	» 90
3. Configurare l'integrazione alla luce degli obiettivi del progetto	» 93
4. Gli <i>standard</i> di riferimento in tema di minori stranieri non accompagnati nella normativa vigente	» 94
5. Ripercorrere un progetto-pilota: alcuni nodi critici sotto il profilo della valutazione	» 99
6. Proposte per una riprogettazione dell'affido	» 103
6. Argomenti per un sommario: diritti e differenze tra istituzionalizzazione e progettazione sociale , di <i>Monica Raiteri</i>	» 109
Postfazione , di <i>Marika Marcolini</i>	» 117
Riferimenti bibliografici	» 119

1. Minori stranieri non accompagnati: come ricerca, metodologia e progettazione sociale mettono alla prova le tecniche giuridiche

di Monica Raiteri

1. L'affidamento familiare come misura di accoglienza diffusa: alcuni presupposti

Al di là dell'accuratezza¹ e della significatività della dimensione quantitativa del fenomeno (Morozzo della Rocca, 2017; A.G.I.A., 2019a; Giova, 2019), della sua connessione con le politiche dell'immigrazione dei diversi Paesi (Cobb, 2008; Segatto *et al.*, 2018; Allsopp e Chase, 2019), e delle specificità territoriali (per Regione Marche Pagliarini, 2008; Marchegiani, 2009), l'incidenza e la visibilità del numero di minori stranieri non accompagnati sul complesso dei flussi migratori contemporanei (Steinbock, 2003) e sulle loro rotte di provenienza (Saulini, 2014; A.G.I.A., 2019a; Di Giovanni, 2016) caratterizzano un fenomeno di per sé “cangiante ed eterogeneo” (A.G.I.A., 2019a). In questo scenario, entro cui l'Italia sembra spesso rappresentare solo un luogo di primo approdo e “regolarizzazione” in vista di una stabilizzazione dei percorsi di vita in altri Paesi europei, per raggiungere i quali i minori «[R]ischiano di affrontare un nuovo viaggio nelle mani di trafficanti, non più per raggiungere l'Europa ma all'interno dell'Europa» (Milano R., 2014; Milano F., 2017) affrontando i cosiddetti “movimenti secondari” (Fondazione Ismu, 2019, p. 60), l'indagine esplorativa condotta da due studentesse del corso di laurea magistrale in *Politiche e programmazione dei Servizi alla Persona* dell'Ateneo maceratese, Carlotta Lanciotti e Greta Stella, sotto la supervisione della co-curatrice di questo volume, Chiara Francesconi, ha fatto emergere alcune antinomie. Tale rilievo ha suggerito di mettere a confronto i principali risultati dell'indagine con lo scenario, teorico e

¹ Per l'Italia i dati sono aggiornati a cadenza mensile e mediante report di monitoraggio semestrale: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Dati-minori-stranieri-non-accompagnati.aspx>. Si veda il secondo capitolo di Francesconi, in questo volume.

di ricerca empirica, e lo stato attuale del dibattito sul tema: tema che in letteratura ha ormai dichiaratamente assunto una rilevante consistenza, anche grazie alla sua declinazione criminologica (Melossi, 2012, p. 468; Caramel, 2018; Gatti *et al.*, 2010).

In questa sede tale declinazione sarà tuttavia, e intenzionalmente, lasciata sullo sfondo (si veda però per una rassegna sulla letteratura internazionale Ivert e Magnusson, 2019) perché in un quadro metodologico di notevole complessità (Giova, 2019) occorrerebbe anzitutto ricalibrare la connotazione criminologica del fenomeno ridimensionando le sovrarappresentazioni della devianza e l'eccesso di criminalizzazione dei minori immigrati (Bhabha, 2000) riconducibili al diverso utilizzo dei dispositivi penali rispetto agli "altri" minori devianti (Prina, 2004) e, conseguentemente, ai differenziali nei tassi di istituzionalizzazione negli istituti minorili di minori stranieri e autoctoni. Viceversa qui intendiamo approfondire un tema specifico: l'applicazione all'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati delle tecniche di progettazione sociale (in taluni casi suggerite da criteri di economicità ed esigenze legate alla saturazione delle comunità residenziali: Lanciotti, 2017/2018, p. 8), che si combina con il carattere di norma *programmatica* assegnato all'art. 7 della l. n. 47/2017², intervenuto a disciplinare un istituto che, almeno nelle sue linee essenziali³, era già informalmente ricompreso tra gli strumenti e le pratiche di accoglienza (Rania *et al.*, 2018), nella direzione di una progressiva privatizzazione e dall'*outsourcing* di servizi tradizionalmente considerati di competenza statale (Humphris e Sigona, 2019a).

La constatazione che l'interesse preminente della letteratura investe, da un lato, il tema della cosiddetta prima accoglienza e, dall'altro, i processi di istituzionalizzazione della "seconda" accoglienza e le relative pratiche professionali (sul modello di Jayshree e Jani, 2018) giustifica l'opportunità di una specifica riflessione sul profilo descritto. Il tema della progettazione sociale nelle pratiche di seconda accoglienza e della cosiddetta "accoglienza diffusa" (Barbulescu e Grugel, 2016), e in particolare nei progetti degli enti locali sull'affidamento familiare, una delle misure che la legge n. 47 del 2017, recependo solo parte dei principi enunciati nella *Raccomandazione CM/Rec(2007)9 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui progetti di*

² <https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/VQ1658-B.Pdf>.

³ Pur con i dubbi connessi all'effettiva sovrapposizione con l'affidamento eterofamiliare regolato dalla legge n. 184/1983 che riguardano essenzialmente la questione del rimborso delle spese sostenute dalla famiglia collocataria e gli assetti "negoziali" che caratterizzano il rapporto tra quest'ultima, la pubblica amministrazione "appaltante" ed eventualmente l'ente di intermediazione (Morozzo della Rocca, 2017, pp. 594-595).

*vita in favore dei minori stranieri non accompagnati*⁴, individua come “misure di protezione” di questa particolare categoria di minori, si colloca infatti ai margini della riflessione giuridica (Morozzo della Rocca, 2017), è quasi assente nella riflessione sociologica, finora apparsa più interessata a scandagliare le dimensioni normative del fenomeno, ed è stato, almeno fino all’approvazione della legge, quantitativamente poco rilevante: secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riferiti al 2017 solo il 4,1% dei minori stranieri non accompagnati risultava collocato in contesti familiari (Rania *et al.*, 2018).

2. Motivazioni e aspettative nei progetti migratori: le aspirazioni ad un “welfare” possibile

Una prima incongruenza deriva dal confronto tra le rappresentazioni che prevalentemente ci consegna la letteratura e lo spaccato che emerge dalle interviste attraverso le quali sono state ricostruite le esperienze migratorie dei minori stranieri oggetto di osservazione nel contesto di una analisi esplorativa e, in quanto tale, sociologicamente rilevante.

La letteratura italiana è, con rare eccezioni, omologata alla diffusa rappresentazione secondo cui «[T]he story of unaccompanied children mirrors the twentieth century’s history of wars, revolutions, mass population movements, and natural disasters» (Steinbock, 2003, p. 299; Jayshree e Jani, 2018). Le motivazioni che hanno indotto i minori ad intraprendere il percorso che li ha condotti in Italia sono la fuga da conflitti armati, guerre, carestie, condizioni di povertà estrema, violenze, persecuzioni, torture, ecc. (Bertozzi e Consoli, 2017; Rossini, 2017; Rigon e Mengoli, 2013; Giova, 2019); o, nel migliore dei casi, il mandato economico, comunque prevalente sulle concause (guerra, persecuzioni religiose, ecc.) (Di Giovanni, 2016). Viceversa il progetto migratorio è sporadicamente ricollegato a situazioni in cui l’accesso all’istruzione o alla formazione professionale nel Paese di origine non è consentito⁵, ostacolato (Oppedal *et al.*, 2017), solo teorico (è il caso della Nigeria), o semplicemente di bassa qualità (è il caso dei minori albanesi, per i quali la formazione acquisita in Italia è considerata un’opportunità di accesso al mercato del lavoro nel Paese di provenienza: Stella, 2017/2018, p.

⁴ https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/Recommendations/CM%20Recommendation%20on%20life%20projects%20for%20unaccompanied%20migrant%20minors_it.pdf.

⁵ Il minore senegalese che per ragioni di *privacy* abbiamo denominato Senegal 3 nel corso dell’intervista ha riferito che i genitori non erano d’accordo sul fatto che il figlio intraprendesse un percorso di studi neppure in patria.

57)⁶. Spesso la decisione di emigrare non dipende da una condizione che nella rappresentazione occidentale si tende semplicisticamente a definire di “povertà estrema”, ma è invece il risultato di politiche educative costantemente riferite a modelli europei (prevalentemente anglosassoni), ma inefficaci perché non governate dalle politiche di sviluppo avviate dalle ex potenze coloniali ed interconnesse con le vicende dei complicati processi di *state building* e le esigenze di modernizzazione susseguenti alla fine delle esperienze coloniali (Imam, 2012; Kennedy, 2017, p. 42).

Nel caso maceratese i ragazzi tendono a descrivere la loro emigrazione come il risultato di una decisione individuale di cui la famiglia non era a conoscenza. Tuttavia il progetto migratorio raramente è (descritto come) una fuga da condizioni drammatiche, ma solitamente è il risultato di un’attenta pianificazione nell’ambito familiare (Rania *et al.*, 2018) che mostra una buona capacità progettuale della famiglia di origine, dove spiccano i ruoli degli adulti nella pianificazione (Bhabha, 2006, p. 198) ed eventualmente anche del minore, sulla scorta delle informazioni disponibili sul Paese di destinazione e sulle opportunità che il minore vi potrà trovare, spesso ottenute da parenti e conoscenti già emigrati che costituiscono i *care life cycles* (Bryceson, 2019). Tali opportunità sono messe a confronto sia con le condizioni presenti nel Paese di origine, sia con le aspettative del minore (Becucci, 2006; Fondazione Ismu, 2019, pp. 27-30; Fanlo Cortès e Ferrari, 2020, p. 13), senza che sia data per scontata la coerenza con quello che viene definito il suo “interesse superiore” (Bhabha, 2006, p. 204). Pur nella loro eterogeneità (che verrà mostrata nei successivi contributi che compongono il volume), i casi sono tutti riferiti a situazioni in cui la migrazione è il risultato della volontà, o comunque della collaborazione, del minore, e quindi nessuno sottintende violazioni dei diritti umani, anche se accanto a minori che hanno accuratamente pianificato il loro progetto migratorio vi sono coetanei la cui emigrazione è descritta come una partenza precipitosa per allontanarsi da un contesto ambientale caratterizzato da violenze e instabilità politica (Bhabha, 2000; Chen e Gill, 2015).

Pertanto, quella che emerge dalle interviste è una rappresentazione molto

⁶ Nel caso di Senegal 1 (cfr. nota 5) l’emigrazione è stata dettata dal desiderio di realizzare il suo grande sogno che è lo studio, ma che nel Paese di origine non è facile realizzare. Anche nel caso di M.D., senegalese già maggiorenne la cui storia è riportata nel capitolo 4, l’accesso allo studio è la motivazione alla base del progetto migratorio. Nel Paese di origine studiava in una scuola privata, ma la morte del padre, e la conseguente cessazione del finanziamento dei suoi studi, lo ha costretto ad interrompere il percorso formativo in patria (Lanciotti, 2017/2018, pp. 64 e 66). Quando il progetto migratorio è incentrato sull’istruzione si rende necessaria una supervisione dei bisogni educativi tale da contrastare efficacemente i rischi a cui il minore è esposto nel Paese di accoglienza (Bhabha, 2000, pp. 276 e 278).

più coerente con quella proposta dall'*Indagine conoscitiva* sollecitata dal legislatore in sede di lavori preparatori della legge n. 47/2017⁷: «[L]e prime dieci nazionalità sono Egitto, Eritrea, Albania, Somalia, Gambia, Bangladesh, Mali, Afghanistan, Senegal e Nigeria. Sono flussi misti. Si tratta di minori che vengono da Paesi tipicamente di provenienza di richiedenti asilo e che, quindi, ottengono lo *status*, ma ci sono anche migrazioni di tipo più economico, riferite ai bisogni della famiglia d'origine» (Orlandi, 2014).

Si tende in altri termini a dare per scontata una drammaticità del percorso migratorio (Thomas *et al.*, 2004) che per taluni versi si rivelerebbe “formativo”, al punto da essere letto come un processo di adultizzazione dei minori che di fatto annulla l'adolescenza: un carattere che nel sistema americano dell'immigrazione viene descritto con l'espressione *construction of childhood* (Somers *et al.*, 2010) e che incide sulla proposta dei modelli educativi e relazionali (Lampugnani *et al.*, 2018; Sciarba, 2020), in primo luogo da parte delle comunità di accoglienza, offerti a minori che, «per le responsabilità familiari di cui sono investiti», non si percepiscono come adolescenti, ma come adulti (Rozzi *et al.*, 2013).

In Italia su questo sfondo⁸ si innestano una definizione legislativa (art. 1 comma 2 l. n. 47/2017) che da acriticamente conto della «*maggior vulnerabilità*» che caratterizzerebbe i minori stranieri non accompagnati rispetto ai minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea (di cui al comma 1 dello stesso articolo), e un quadro teorico tendente a declinare tale vulnerabilità nei termini di un «forte rischio psicosociale e psicopatologico» (Bastianoni e Taurino, 2012).

L'uso del comparativo di maggioranza consente di mettere a confronto le due categorie di minori, stranieri e comunitari, rispetto ad un carattere – appunto la vulnerabilità – concetto quanto mai controverso, come si vedrà oltre, ed è l'espedito sintattico che differenzia il nostro sistema di accoglienza dei minori per esempio rispetto al sistema inglese, la cui cornice legislativa equipara la categoria ai minori autoctoni sul piano dell'*entitlement* alle prestazioni di *housing and support*, benché, di fatto, mostri significative differenze nelle pratiche a sostegno dei *separated and unaccompanied children*

⁷ Camera dei Deputati, XVII Legislatura (2014), *Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di Legge C. 1658 Zampa, recante modifiche al testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo, http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/pdf/01/indag/c01_minori/2014/09/10/leg.17.stencomm.data20140910.U1.com01.indag.c01_minori.0001.pdf.

⁸ «[...] siamo a conoscenza dei drammi di queste persone e soprattutto dei bambini, che molto spesso sono costretti a soffrire violenze di ogni tipo e a dover abbandonare la propria nazione e il proprio territorio, Li ritroviamo qui in Italia. In tutto questo, c'è un anello che manca: i Paesi di transito» (Guerrera, 2014).

che contribuiscono a definire gerarchie di *deservingness* (Cobb, 2008, p. 190). In questa chiave il trattamento dei minori stranieri rappresenterebbe un tentativo di offrire un'immagine "illuminata" di un sistema di accoglienza che è, in realtà, un sistema di dispersione sul territorio che solo la potente ideologia orientata al *welfare* dell'adolescenza evita di collocare al di fuori del sistema di welfare *mainstream* (Cobb, 2008).

I profili biografici mostrano indubitabilmente un'eterogeneità dei percorsi di vita dei minori stranieri che a livello della produzione delle politiche non deve costituire un elemento di differenziazione – «[l]a presente raccomandazione riguarda i minori stranieri non accompagnati... qualunque sia il loro status, *indipendentemente dalle cause della loro migrazione, che siano o meno richiedenti asilo*»⁹ – ma che a livello della progettazione sociale, ossia di implementazione delle politiche di accoglienza, richiama l'esigenza di una personalizzazione dei progetti di inserimento. Si deve cioè tenere conto «delle diversità ed eterogeneità delle situazioni [...] determinate dall'origine, dal genere, dai percorsi di vita, dalle differenze culturali, dallo *status* giuridico» e a livello personale dei seguenti elementi: «[...] livello scolastico, sviluppo psichico e maturità, [...] conoscenze e competenze professionali (i); percorso migratorio del minore [...] (ii); [...] le aspettative del minore, i suoi desideri e le sue percezioni (iv); la situazione del paese di origine (v)»¹⁰.

Il progetto di vita del minore straniero dovrà essere una «risposta di lungo termine» (Allsopp, Chase, 2019) personalizzata nella misura in cui le esigenze non potranno essere riferite in modo standardizzato (soltanto) all'età effettiva del minore, ma anche tenere conto della rapida transizione «dall'infanzia all'età adulta, senza fasi intermedie» che è una conseguenza del «viaggio che i ragazzi accolti hanno costruito» (A.G.I.A., 2019a, p. 41). Da questo punto di vista il viaggio, rappresentando appunto una rapida fase di transizione, non è solo un'esperienza concreta e spesso traumatica, ma assume anche una valenza metaforica tipica di un rito di passaggio (De Giovanni, 2016; Quiroga *et al.*, 2018). La necessità di stabilire quali siano le aspettative future dei minori stranieri non accompagnati emerge a più riprese nella normativa, a cominciare dall'art. 19 d. lgs. 18/08/2015 n. 142, che definisce in modo ormai strutturato questo peculiare sistema di accoglienza, benché rimangano ancora imprecisate le modalità di rilevazione, nonostante le sollecitazioni dell'Autorità Garante per la definizione della procedura per lo svolgimento del colloquio «volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a

⁹ Raccomandazione CM/Rec(2007)9, Allegato, I, punto 4. Corsivo mio. Inoltre, Cordiano (2019).

¹⁰ Raccomandazione CM/Rec(2007)9, Allegato, II, punto 8.

far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione» che il minore dovrebbe sostenere durante la sua permanenza in tale struttura (A.G.I.A., 2019b, pp. 27 e 121). Sarebbe quindi utile confrontare le storie di vita ricostruite attraverso le rappresentazioni orali (Di Giovanni, 2016), tipiche delle dichiarazioni rilasciate nel corso delle interviste, con le risultanze del colloquio che alla luce dell'art. 9 c. 2 l. n. 47/2017 dovrebbe essere verbalizzato (o comunque le risultanze registrate) nella cartella sociale, o con le diverse registrazioni delle motivazioni che hanno indotto il minore ad intraprendere il viaggio previste dalle procedure (Estrada, 2008), per esempio il modello C3 redatto dalla Questura, che fanno parte di quel sistema di “valutazione” delle storie dei minori migranti, definito «giudizio tecnocratico dell'esilio» (Valluy, 2009), e della loro «credibilità» (Senovilla Hernández, 2017).

Mediante il ricorso a tecniche apposite mirate alle esigenze e al *background* di ciascun minore (De Micheli *et al.*, 2011; Chadliev e Newman, 2017; Jawahar, 2019), e avendo presente che non necessariamente la forma organizzativa della descrizione “burocratica” corrisponde alle abituali costruzioni narrative dei minori (Sciurba, 2020), il colloquio dovrebbe servire ad accertare tre elementi essenziali: la situazione personale del minore; i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato; le sue aspettative future (di cui si tratterà oltre).

È in ogni caso indubitabile che, come prevede anche la *Raccomandazione CM/Rec(2007)9*, tali aspettative, unitamente ai desideri e alle percezioni dei minori – per esempio per S.I., ivoriano, l'Italia è un luogo dove «i diritti umani vengono rispettati» (Lanciotti, 2017/2018, p. 59) e per uno dei minori senegalesi «in Italia c'è la democrazia»¹¹ – costituiscano un elemento cardine del progetto personalizzato per la prosecuzione delle loro vite nel Paese di accoglienza.

Le rappresentazioni delle prestazioni di “welfare” attese nel Paese di destinazione costituiscono un tema non ancora sufficientemente esplorato (Rania *et al.*, 2014; Crea *et al.*, 2018; Linton *et al.*, 2018; Bradby *et al.*, 2019), rispetto al quale le nostre interviste sottolineano ancora una volta l'utilità della ricerca esplorativa.

Una prima questione riguarda l'inquadramento delle opportunità attese nel Paese di destinazione da parte del minore ed eventualmente della sua famiglia (quando coinvolta nel progetto migratorio). Come abbiamo già osservato tale inquadramento tiene conto delle informazioni fornite dai conterranei che hanno già intrapreso la rotta migratoria, in assenza delle quali difficilmente potrà corrispondere ad una concezione welfaristica tipica delle democrazie occidentali (Bradby *et al.*, 2019), incentrata sulle funzioni assegnate in tali contesti ai sistemi politici, e in grado di modificare radicalmente

¹¹ Intervista a Senegal 3, su cui si veda il capitolo 3.

concezioni solidaristiche tipiche delle società tradizionali. In tali contesti le “prestazioni sociali” sono infatti erogate dalle reti sociali e parentali di sostegno – tra tutte una “famiglia” in cui la responsabilità della cura non grava necessariamente sui genitori, ma è tradizionalmente condivisa con il gruppo parentale e il soggetto rilevante diventa quindi il *customary primary caregiver* (Steinbock, 2003, p. 298), secondo una dinamica riconosciuta e recepita nella *Raccomandazione CM/Rec(2007)9* – o da reti religiose e sono prive di una struttura giuridica: ossia non sono configurate nei termini di pretese/obblighi/diritti né sono assistite da garanzie attivabili nel contesto dei rapporti pubblicistici tra i poteri, non potendo quindi essere tradotte «in una forma dalla quale possano derivare azioni esecutive effettive, anche da parte della giurisdizione» (Ronfani, 2011).

In altri termini: le famiglie “si aspettano” che il minore potrà fruire di quei servizi – istruzione, sanità, ecc. – che per noi sono servizi pubblici *essenziali*? E, in caso positivo, la conoscenza, e la “familiarità”, con un sistema di *welfare* di tradizione occidentale, qual è quello del Paese di destinazione, rappresenta una componente nella pianificazione del progetto migratorio del minore non accompagnato, ed eventualmente quale ruolo assume?

La risposta al quesito così formulato, e quindi la definizione della qualità e il livello di tali aspettative, non è tanto rilevante per la ricostruzione delle condizioni di partenza del progetto migratorio, quanto per comprendere le (eventualmente alternative) chiavi di lettura di processi che noi, alla luce di una radicata concezione di uguaglianza formale e sostanziale, che però non sempre coincide con l’interpretazione di coloro che provengono da altre culture (Bhabha, 2006, 209), siamo in grado di interpretare unicamente in termini di “discriminazioni” (Fondazione Ismu, 2019, pp. 61-62).

Un esempio è il cosiddetto “caso Lodi” sull’accesso alle tariffe agevolate della ristorazione scolastica, che riguarda, però, minori stranieri inseriti nel nucleo familiare¹². Il Comune ha previsto per le sole famiglie extracomunitarie l’integrazione dell’ordinaria documentazione con una certificazione aggiuntiva (non autocertificabile) attestante il mancato possesso di redditi immobiliari nel Paese di provenienza, esentando da tale obbligo soltanto le famiglie provenienti da Afghanistan, Libia, Siria e Yemen, oppure da Paesi che abbiano stipulato con l’Italia apposite convenzioni o, ancora, da Paesi “in stato di belligeranza” o in cui sia oggettivamente impossibile acquisire la documentazione.

In mancanza dell’adempimento i minori stranieri non sarebbero stati esclusi dalla mensa, ma avrebbero potuto accedervi solo pagando la tariffa

¹² Tribunale di Milano, Sezione Prima, Ordinanza R.G. 20954/2018 in data 12/12/2018, in <http://www.asgi.it> (ultimo accesso 30/01/2020).

piena (non sempre sostenibile dalle famiglie). In attesa della decisione del giudice sono state organizzate raccolte di denaro per integrare le tariffe e consentire ai minori stranieri di accedere ugualmente al servizio, in condizioni di parità con i compagni.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto la richiesta discriminatoria poiché «[...] determinando uno svantaggio nei confronti di un numero indeterminato di soggetti non identificabili, costituisce un atto di discriminazione collettiva» (ordinanza, p. 3), e ha precisato che “[...] costituisce condotta discriminatoria anche quella che, pur senza essere animata da uno scopo di discriminazione, produca comunque un effetto di ingiustificata pretermissione per motivi razziali, etnici o di altro tipo” (ordinanza, p. 8)¹³.

Il quesito che qui ci poniamo è se, alla luce delle loro aspettative nei confronti delle prestazioni erogate dallo Stato, anche i minori stranieri (e le loro famiglie) abbiano interpretato (o meno) questo evento in chiave di “discriminazione”. In altri termini il minore “si aspetta” che la scuola provveda a fornirgli, oltre all’istruzione, anche il pasto? Questa risposta servirebbe ad interpretare una situazione (al momento teorica, perché non risultano ancora pronunce giurisprudenziali sulla questione) in cui nella stessa scuola coesistano minori stranieri appartenenti alle due categorie: conviventi e non accompagnati. Va incidentalmente osservato che nel regolamento comunale, con quella che appare un’irragionevole restrizione rispetto ai principi enunciati nell’art. 38 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr. anche Cordiano, 2019), i servizi socio-educativi e scolastici sono previsti solo per “i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 [...], gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficino di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Lodi” (art. 5 c. 1 lett. b) *Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate*), e che tale elenco non comprende la categoria dei minori stranieri non accompagnati¹⁴.

¹³ Per il nostro discorso l’argomentazione è marginale, ma nell’ordinanza il Giudice precisa che il comportamento discriminatorio è riconducibile al fatto che il Comune ha introdotto la richiesta con una norma regolamentare che non trova fondamento nella legislazione. Viceversa la richiesta avrebbe potuto essere legittima, e quindi non discriminatoria, se conseguente all’attivazione della complessa procedura prevista dalla legge, che prevede l’intervento di una pluralità di attori istituzionali.

¹⁴ Al momento, come riporta *Save The Children* (2018, p. 73), solo il Comune di Bolzano prevede esenzioni per minori stranieri non accompagnati *accolti in strutture gestite da associazioni di volontariato* (oltre ai minori profughi e ai figli di rifugiati politici). Il Comune di Udine equipara ai residenti, che hanno diritto ad alcune agevolazioni tariffarie, i minori assi-

Si creerebbe pertanto una disparità di trattamento tra diverse categorie di minori stranieri nel momento in cui i primi avessero accesso alla ristorazione scolastica mediante pagamento di una tariffa agevolata corrispondente allo scaglione di reddito familiare dichiarato, mentre i secondi, poiché il regolamento non prevede condizioni di gratuità del servizio mensa (previste invece per il trasporto scolastico), presumibilmente accederebbero pagando la contribuzione corrispondente alla fascia di reddito più bassa.

Ci chiediamo però: nel caso dell'affidamento familiare ex art. 7 l. n. 47/2017 la tariffa sarebbe (stata) a carico della famiglia affidataria? E se la famiglia fosse extracomunitaria sarebbe (stata) anch'essa assoggettata all'obbligo di presentare la certificazione aggiuntiva, pur in mancanza di una – per quanto successivamente dichiarata illegittima dal Tribunale – previsione regolamentare? Viceversa, nel caso di un minore straniero non accompagnato istituzionalizzato la tariffa sarebbe stata a carico dei servizi sociali?¹⁵

Oltre agli elementi fattuali, che mostrano la complessità della situazione, al di là dei profili di illegittimità la riflessione che stiamo conducendo implica il quesito se il trattamento differenziato di due categorie di minori stranieri, rispettivamente i minori inseriti nel nucleo familiare e i non accompagnati, possa costituire una “discriminazione” (dei primi) e una stigmatizzazione (dei secondi). O, invece, quella che a noi appare come una “discriminazione” (al contrario) troverebbe giustificazione nella “maggiore vulnerabilità” della categoria dei minori stranieri non accompagnati, dove il comparativo starebbe ancora una volta ad indicare una condizione di disuguaglianza tra le due tipologie di minori tale da far ritenere il trattamento differenziato (e in questo caso non discriminatorio, ma più favorevole) costituzionalmente legittimo?

stiti dai Servizi sociali e temporaneamente in affido familiare a terze persone, comunità familiari o istituti di assistenza pubblici o privati con residenza o domicilio ad Udine; i minori stranieri non accompagnati affidati al Comune di Udine; i cittadini temporaneamente accolti negli alloggi assistenziali del Comune di Udine in base a progetti facenti capo ai Servizi sociali (par. II n. 4) Tariffe Servizio di Ristorazione Scolastica a.s. 2019/2020 Comune di Udine).

Non risulta che altri comuni prevedano agevolazioni tariffarie o una regolamentazione specifica per l'accesso ai servizi di ristorazione per i minori stranieri non accompagnati.

¹⁵ La risposta non è facile, per di più alla luce del principio enunciato nella sentenza n. 218/2018, che verte, fra l'altro, sulla pretesa illegittimità costituzionale della gratuità delle prestazioni erogate nei confronti degli stranieri con accompagnati previste dalla l. n. 47/2017, in cui la Corte Costituzionale ha ribadito che per le cure dedicate alla persona non spetta alcuna indennità, anche sotto forma di rimborso spese, prevista soltanto in alcuni casi quando le spese sostenute servono a gestire il patrimonio del soggetto tutelato.

Dalle interviste¹⁶ per la verità non emerge il profilo di soggetti ineluttabilmente sradicati dal loro contesto culturale ma al contempo (ancora) disadattati rispetto a quello di accoglienza (anche transitorio), con una identità “altalenante”, “sospesa” tra “là” e “qui” (Denov e Akesson, 2013; A.G.I.A., 2018a, p. 13; Lannutti, 2014; Rossini, 2017, p. 8; Avrushin e Vidal de Haymes, 2018, p. 119) tale da denotare una «frattura identitaria» (Echeverri, 2005). Non sempre le condizioni che favoriscono, o impongono, la decisione di emigrare coincidono con descrizioni (ormai) stereotipate; non sono frequenti (o sono taciute) le descrizioni dei Paesi di provenienza come paesi infiammati dalla guerra civile o dalle persecuzioni religiose (immagini che talvolta, invece, la cronaca ci consegna). La povertà non è rappresentata come il risultato di una situazione emergenziale e contingente – la guerra, la carestia, ecc. – ma come una condizione strutturale del sistema politico ed economico del Paese di provenienza che si riflette sullo stato delle singole famiglie, a cui non sembrano essere attribuite responsabilità dirette per la loro precaria condizione socio-economica.

In tali rappresentazioni il livello di istruzione non è mai inteso come un possibile fattore di miglioramento della condizione socio-economica, personale e familiare: a differenza della visione occidentale contemporanea non sembra costituire una chiave di accesso alla mobilità sociale. Tutte le storie di vita indicano come obiettivo da conseguire l’accesso al mercato del lavoro, e non invece l’istruzione come veicolo per l’ottenimento di un lavoro *qualificato*. Tra i minori intervistati nessuno ha denunciato abusi, maltrattamenti, violenze, denutrizione o scarsa disponibilità di cibo nel Paese di provenienza. La loro maggiore preoccupazione non è – come si potrebbe pensare – il fatto di essere nutriti a sufficienza, più o meno correttamente dal punto di vista nutrizionale, né la maggiore o minore soddisfazione nei confronti della quantità di alimenti fornita dalla famiglia affidataria, o delle abitudini alimentari condivise dai componenti della famiglia. L’affido *omoculturale* (Fornari, Scivoletto, 2007) consente ad alcuni – come uno dei minori senegalesi, che specifica che i piatti a base di carne o di pesce sono accompagnati da tipi diversi di riso¹⁷ – di consumare in famiglia i piatti tipici del Paese di origine (opportunità che sarà poi negata al compimento della maggiore età con l’appoggio a strutture comunitarie, per esempio la *Caritas*, come segnala il giovane senegalese in una delle interviste), mentre in altri è vivo il desiderio, quando non la nostalgia, della tradizione gastronomica del Paese di provenienza, che in Italia non è conosciuta o disponibile. Un minore

¹⁶ Sia nell’ambito del progetto maceratese “Famiglie a colori” sia nell’ambito del progetto torinese “Pucafreu”, dai quali emerge che la decisione di partire è stata autonoma, anche se non sempre in accordo con la famiglia (Rozzi *et al.*, 2013, p. 35).

¹⁷ Intervista a Senegal 3 (cfr. nota 11).

pakistano dichiara che gli mancano i sapori della cucina del suo Paese, così come un minore marocchino dichiara che gli mancano il *tajin* e il tè alla menta (Bosisio, 2011, p. 245). Il racconto dei piatti tipici è un indicatore significativo dell'identità nazionale (Murcott, 1996) e del mantenimento del contatto con la terra natale (Rossini, 2017, p. 13): è il piatto senegalese di cui ha nostalgia il protagonista di *Io, venditore di elefanti*, di Pap Khouma (2006) e, più in generale, la cucina è la metafora del rimpianto del Paese di origine che caratterizza larga parte della letteratura migrante e postcoloniale (Wadia, 2007, p. 10).

Dai percorsi biografici non è possibile trarre alcuna generalizzazione: in primo luogo perché nello stesso insieme di riferimento empirico utilizzato per l'indagine con una finalità essenzialmente esplorativa i casi sono eterogenei¹⁸.

In un contesto in cui l'onere della cura di questa categoria di migranti grava interamente sui servizi sociali comunali e sulla «rete delle strutture autorizzate con personale specializzato, che opera in base a specifiche linee-guida nazionali e che è oggetto di costante monitoraggio, verifiche amministrative, *standard* di accoglienza e attività propedeutiche all'integrazione» (Orlandi, 2014) occorre quindi tenere in conto il permanente divario tra le due tipologie: i minori stranieri in carico ai Servizi sociali del Comune e i coetanei affidati alle famiglie nel contesto dei progetti, a partire dalla constatazione che la tendenza a privilegiare l'istituzionalizzazione dei minori rispetto alle modalità di accoglienza diffusa (Romano, 2007; Saulini, 2014) preesisteva alla legge n. 47¹⁹.

Oggi il sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati si fonda sul consolidamento istituzionale di pratiche improntate all'omologia tra minore straniero *maggiormente* vulnerabile e minore in stato di *abbandono* (per definizione *più* vulnerabile di un coetaneo che non versa in tale stato). Si tratta di una corrispondenza inscritta in una logica che prescinde dalla gestione del fenomeno migratorio (Guerrera, 2014) e riproduce lo scarto tra quadro normativo e pratiche di amministrazione (in termini di servizi erogati, ecc.) già tratteggiato per il caso delle politiche di accoglienza

¹⁸ Sugli aspetti metodologici cfr. Francesconi, capitolo 2, in questo volume.

¹⁹ I dati, risalenti al 2011 e non comprendenti i richiedenti protezione internazionale, mostrano come soltanto l'8,2% dei minori fosse affidato, contro l'88,3% collocato in strutture (Rozzi *et al.*, 2013, p. 13). Nel caso in cui gli affidatari non appartengano al gruppo parentale di origine, ma siano estranei disponibili all'accoglienza di minori in difficoltà, come nel caso dell'affidamento etero familiare e omoculturale, in mancanza di criteri oggettivi per l'individuazione dei minori "eleggibili" e della selezione delle famiglie "idonee" (su cui Losa, in questo volume) si pone la questione della "lotteria" dell'affidamento, cioè della casualità in base alla quale alcuni minori vengono "affidati" ed altri istituzionalizzati, con non secondarie conseguenze al compimento della maggiore età (conversione del permesso di soggiorno, ecc.).

inglesi, circoscrivendo la responsabilità del trattamento dei casi relativi a minori “abbandonati” ai servizi sociali e in tal modo producendo una eterogeneità degli interventi riconducibile, oltre che alle diverse ideologie delle amministrazioni locali, ai diversi strumenti di cui ciascuna può disporre in assenza di un modello condiviso (Rania *et al.*, 2018).

L’esigenza di distinguere tra (stato di) *bisogno* e *abbandono* non è solo lessicale. L’art. 28 del regolamento di attuazione del T.U. sulla disciplina dell’immigrazione al comma 1 lett. *a*)²⁰ introduce una distinzione tra *minore straniero non accompagnato* e *minore abbandonato*: entrambi hanno diritto al rilascio del permesso di soggiorno per minore età, ma nel caso del *minore abbandonato* «è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza».

Infine, un caso ancora diverso di rilascio del permesso di soggiorno è quello riportato nella lettera *a-bis*) dello stesso articolo, che prevede il rilascio «per integrazione sociale e civile del minore, di cui all’art. 11, comma 1, lett. *c-sexies*)». Si tratta dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 32, commi *1-bis* e *1-ter* del Testo Unico: e quindi, fra le altre, nella condizione di minore affidato a sensi dell’art. 2 l. 4/5/1983, n. 184 o ammesso per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile²¹. Al compimento della maggiore età del minore l’ente gestore dei progetti deve garantire e provare «che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio», ecc.

Questo caso risulta sociologicamente rilevante perché richiede ai giudici amministrativi in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di rilascio o della conversione del permesso di soggiorno di valutare l’idoneità dei percorsi che hanno realizzato (o meno) l’integrazione sociale e civile del minore straniero non accompagnato e di stabilire quali modelli di relazioni sociali e di sistemazioni logistiche possano integrare un affidamento di fatto²². È per esempio il caso oggetto della decisione del T.A.R. Lombardia

²⁰ D.P.R. 31/08/1999 n. 394 *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

²¹ La coesistenza di entrambi i requisiti sembra essere richiesta solo da T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna, Sez. I, n. 216 del 10/3/2017. Tutte le decisioni dei giudici amministrativi sono reperibili al link <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

²² La riflessione non può prescindere dalle decisioni, quale la recentissima sentenza del Consiglio di Stato Sez. III n. 6224 del 13/12/2019, che legittimano la mancata realizzazione del progetto di inserimento determinata dall’insufficiente intervallo temporale tra l’arrivo nel Paese di accoglienza e il compimento della maggiore età. Alcune letture ritengono che questa interpretazione possa indurre l’immigrazione di minori “quasi maggiorenni”, esercitando così un effetto